

DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2018
83/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA ALTERNATIVE S.R.L. NEI CONFRONTI DI
E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE T0125146 E
T0407583

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI AMBIENTE

Nella 1007^a riunione del 15 febbraio 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive, nella versione in vigore nell'anno 2010 (di seguito: TICA 2010);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;

- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A.

FATTO:

1. La Alternative S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, all’Autorità, un reclamo in data 25 maggio 2017 (prot. Autorità 18885 del 29 maggio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) alcune irregolarità in relazione alla restituzione dei corrispettivi di connessione versati nell’ambito delle procedure per la connessione alla rete di due impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, identificate dai codici di rintracciabilità T0125146 e T0407583;
2. con nota del 21 giugno 2017 (prot. Autorità 21417), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 6 luglio 2017 (prot. Autorità 23152 del 7 luglio 2017), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. in data 11 gennaio 2018 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA 2010:
 - a) l’articolo 6, comma 6, che stabilisce che l’impresa distributrice, nel caso di esito negativo dell’*iter* autorizzativo, restituisca al richiedente il corrispettivo pagato all’atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse;
 - b) l’articolo 14, che regola gli indennizzi automatici dovuti dal gestore di rete in caso di mancato rispetto delle scadenze previste dal TICA.

QUADRO FATTUALE:

Con riferimento alla pratica di connessione T0125146:

6. In data 7 luglio 2010, il reclamante ha presentato al gestore di rete una domanda di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100 kW, da realizzarsi nel comune di Avetrana (TA);
7. in data 13 settembre 2010, il gestore ha emesso il preventivo di connessione, identificato dal codice pratica T0125146;
8. in data 22 ottobre 2010, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo di connessione, versando al gestore il 30% del corrispettivo di connessione, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, lettera d), del TICA 2010;
9. in data 12 aprile 2013, il reclamante ha informato il gestore del mancato ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto di produzione e

- ha richiesto al medesimo gestore il rimborso del 30% del corrispettivo di connessione precedentemente versato, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA 2010;
10. in data 1 marzo 2015, Alternative S.r.l. ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, con cui richiedeva, tra l'altro, che il gestore ottemperasse all'obbligo di restituzione del 30% del corrispettivo di connessione;
 11. in data 10 settembre 2015, con deliberazione 431/2015/E/eel, l'Autorità ha prescritto a e-distribuzione S.p.a. di restituire al medesimo reclamante il corrispettivo di connessione pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA 2010;
 12. in data 5 ottobre 2015, il gestore ha restituito al reclamante il corrispettivo di connessione pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse;
 13. in data 21 novembre 2015, il reclamante ha richiesto al gestore:
 - a) il ricalcolo dell'interesse corrisposto con il pagamento del 5 ottobre 2015, ritenuto non corretto;
 - b) la corresponsione dell'indennizzo automatico, ai sensi del TICA, per il ritardo nel rimborso del corrispettivo di connessione, calcolato a decorrere dal 12 aprile 2013;
 14. in data 23 agosto 2016, il reclamante reiterava le proprie richieste al gestore;
 15. in data 30 marzo 2017, il reclamante presentava al gestore un reclamo formale, riscontrato negativamente dal gestore in data 27 aprile 2017.

Con riferimento alla pratica di connessione T0407583:

16. In data 28 marzo 2012, in risposta ad una richiesta di connessione presentata dal reclamante, il gestore emetteva un primo preventivo di connessione;
17. in data 16 aprile 2012, il reclamante inviava al gestore una richiesta di modifica del suddetto preventivo di connessione, senza accettare il preventivo già emesso;
18. in data 16 maggio 2012, prima di ricevere riscontro da parte del gestore in merito alla suddetta richiesta di modifica, il reclamante versava al gestore medesimo l'importo di 1.164,02 euro a titolo di corrispettivo di connessione;
19. con nota del 17 maggio 2012, il gestore rilevava l'incongruità del versamento, effettuato senza aver ricevuto il preventivo, invitando il reclamante ad attendere l'invio del nuovo preventivo prima di inviare ulteriori comunicazioni;
20. in data 1 giugno 2012, il gestore inviava al reclamante il secondo preventivo di connessione in riscontro alla richiesta di modifica presentata dal reclamante il 16 aprile 2012;
21. in data 9 dicembre 2012, in mancanza di accettazione formale del preventivo da parte del reclamante entro i termini previsti dal TICA, il gestore annullava la pratica di connessione T0407583;

22. in data 14 ottobre 2015, il gestore restituiva al reclamante l'importo di 1.164,02 euro, maggiorato degli interessi legali calcolati dal 9 dicembre 2012 (data di annullamento della pratica) al 14 ottobre 2015 (data di erogazione dell'importo da restituire);
23. in data 21 novembre 2015, il reclamante richiedeva al gestore la corresponsione dell'indennizzo automatico, ai sensi del TICA, per il ritardo nel rimborso del suddetto importo di 1.164,02 euro;
24. in data 23 agosto 2016, il reclamante reiterava la propria richiesta al gestore;
25. in data 30 marzo 2017, il reclamante presentava al gestore un reclamo formale, riscontrato negativamente dal gestore in data 27 aprile 2017.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

26. Il reclamante ritiene che il gestore sia tenuto a versargli, per entrambe le pratiche di connessione T0125146 e T0407583, gli indennizzi automatici per il ritardo con cui il medesimo gestore ha provveduto a restituire le somme anticipate, pari al 30% del corrispettivo di connessione;
27. il reclamante quantifica gli indennizzi richiesti in circa 50.000 euro con riferimento alla pratica di connessione T0125146 e in circa 25.000 euro con riferimento alla pratica di connessione T0407583, considerando un indennizzo di 20 euro al giorno per un ritardo di circa 2 anni e mezzo e la maggiorazione di 40 euro al giorno per ritardo nella liquidazione degli indennizzi medesimi;
28. inoltre, il reclamante contesta le modalità con cui il gestore ha computato gli interessi legali aggiunti alle somme restituite che, a suo dire, dovrebbero essere conteggiati a decorrere dalla data in cui questi ha versato il corrispettivo al gestore e non dalla data di annullamento della pratica di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. Il gestore afferma che, nel caso di realizzazione di un impianto di produzione, "l'articolo 14 del TICA, disciplinante il riconoscimento degli indennizzi automatici a carico del Gestore, non prevede alcun indennizzo automatico nel caso si verifichi un ritardo nella restituzione di somme corrisposte al Gestore nel caso in cui il richiedente rinunci alla iniziativa";
30. per quanto attiene al calcolo degli interessi legali, il gestore individua il dies a quo, per la decorrenza degli stessi, nella data di comunicazione del mancato ottenimento delle autorizzazioni, ovvero nella data di annullamento della pratica di connessione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

31. Con riferimento alla pratica di connessione T125146, la richiesta di connessione è stata presentata in data 7 luglio 2010, pertanto ad essa si applicano le disposizioni del TICA all'epoca in vigore;

32. l'articolo 14, del TICA 2010, prevede che il gestore di rete sia tenuto ad erogare un indennizzo automatico nei seguenti casi:
- a) ritardo nella messa a disposizione del preventivo (articolo 6, comma 1, del TICA 2010);
 - b) ritardo nella realizzazione della connessione (articolo 7, comma 1, del TICA 2010);
 - c) ritardo nella presentazione delle richieste per l'ottenimento delle autorizzazioni (articolo 8, comma 4, del TICA 2010);
 - d) ritardo nell'invio delle informazioni necessarie per la predisposizione, da parte del richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo (articolo 8, comma 7, del TICA 2010);
 - e) ritardo nell'invio degli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi dell'impresa distributrice (articolo 15, comma 3, lettera b, del TICA 2010);
 - f) ritardo nell'esecuzione del collaudo per la messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione realizzato in proprio dal richiedente (articolo 15, comma 3, lettera e, del TICA);
33. il TICA 2010 non prevede, invece, alcun indennizzo per ritardo nella restituzione del corrispettivo pagato dal produttore all'atto di accettazione del preventivo, né, peraltro, prevede un termine per la restituzione di detto corrispettivo. Pertanto, non risulta possibile accogliere la richiesta del reclamante.
34. Con riferimento alla pratica T0407583, si rileva che il reclamante non ha rispettato le procedure previste dal TICA, avendo versato al gestore un importo pari a 1.164,02 euro, prima che questi emettesse il preventivo di connessione; infatti, la disciplina dell'Autorità prevede che il richiedente versi al gestore il 30% del corrispettivo di connessione "all'atto di accettazione del preventivo";
35. pertanto, considerato che il reclamante non ha mai formalmente accettato i preventivi di connessione emessi nell'ambito della suddetta pratica di connessione, la somma di 1.164,02 euro da questi corrisposta al gestore non era dovuta ai sensi del TICA e, per tale motivo, non pare possibile applicare le disposizioni del TICA per regolarne la restituzione. Quindi, per detta somma, ancorché debba essere restituita dal gestore in quanto erroneamente versata dal reclamante, non è possibile invocare l'applicazione di termini e/o indennizzi previsti dal TICA;
36. in merito, infine, al calcolo degli interessi legali da aggiungere agli importi che il gestore deve restituire, si rileva, innanzitutto, che il TICA non definisce espressamente il giorno da cui tali interessi iniziano a maturare, in quanto l'articolo 6, comma 6, del TICA 2010 si limita a prevedere che: "*l'impresa distributrice, nel caso di esito negativo dell'iter autorizzativo, restituisca al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse*";
37. nondimeno si può affermare che l'esito negativo dell'iter autorizzatorio previsto dal TICA costituirebbe una condizione risolutiva del contratto concluso con

- l'accettazione del preventivo, idonea, dunque, a incidere anche sulla decorrenza degli interessi;
38. pertanto, riconoscendo nell'esito negativo dell'iter istruttorio una condizione risolutiva, sembra corretto applicare l'art. 1361, comma 2, del codice civile, secondo cui "*Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata*";
 39. ciò posto, ne deriva che, mancando disposizioni di legge o regolatorie diverse, gli interessi dovrebbero essere restituiti dal giorno in cui l'iter autorizzatorio si è concluso negativamente;
 40. infine, con riferimento alla pratica di connessione T0407583, quanto sopra argomentato non è applicabile al corrispettivo erroneamente anticipato dal reclamante, considerato che per suddetta pratica non è stato avviato alcun procedimento autorizzativo

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Alternative S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., limitatamente alla richiesta di ricalcolo degli interessi legali sulle somme restituite da e-distribuzione S.p.a. ad Alternative S.r.l., con riferimento alla pratica di connessione T0125146;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di:
 - a) ricalcolare gli interessi legali sugli importi restituiti al reclamante, in relazione alla pratica di connessione T0125146, fissando, come *dies a quo*, la data di perfezionamento dell'esito negativo della procedura autorizzativa dell'impianto di distribuzione;
 - b) versare ad Alternative S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, la differenza tra il risultato del conteggio di cui alla precedente lettera a) e quanto già corrisposto alla medesima Alternative S.r.l. nel mese di ottobre 2015;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Borton